

REGIO DECRETO LEGGE

R.D.L. 2 novembre 1933, n. 1741¹
(Gazz. Uff., 30 dicembre, n. 301).
(Decreto convertito in l. 8 febbraio 1934, n. 367)

**Disciplina dell'importazione, della lavorazione, del deposito e della distribuzione
degli oli minerali e dei carburanti.**

Visto il Regio Decreto 21 ottobre 1923, n. 2553;
Visto il Regio Decreto-legge 4 maggio 1924, n. 748;
Visto il Regio Decreto-legge 25 novembre 1926, n. 2159;
Visto il Regio Decreto-legge 26 agosto 1927, n. 1774, e successive modificazioni;
Visto l'art. 3, n. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100.

TITOLO I
LICENZA D'IMPORTAZIONE

Art. 1.

L'importazione degli oli minerali greggi, dei loro derivati e dei residui della loro lavorazione, in quantità non inferiore, per ogni singola importazione, a kg. 200 per gli oli minerali lubrificanti ed a kg. 1000 per gli altri prodotti petroliferi è posta sotto il controllo dello Stato secondo le norme del presente decreto.

È pure posta sotto il controllo dello Stato, secondo le norme del presente decreto, ogni importazione, anche frazionata, non inferiore, per ciascun mese, a kg. 1500 per i lubrificanti ed a kg. 15.000 per gli altri prodotti petroliferi (così sostituito dall'art. 1, R.D.L. 2 dicembre 1934, n. 1961, conv. in L. 24 aprile 1935, n. 979.; N.d.R.)

Art. 2.

Chiunque intenda importare oli minerali greggi, loro derivati e residui della loro lavorazione per le quantità previste dal precedente articolo, deve chiederne licenza al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Per le importazioni di oli minerali lubrificanti in quantità superiore a kg. 1500 mensili, e per quelle degli altri prodotti petroliferi in quantità superiore a 300 tonnellate mensili sono rilasciate licenze generali.

La durata della licenza generale non può essere maggiore di anni venti per gli oli minerali greggi e per i residui della loro lavorazione, e di anni tre per i prodotti derivati.

Per le importazioni di oli minerali e di residui in misura non superiore a 300 tonnellate mensili, destinati al consumo diretto dell'importatore, sono rilasciate licenze speciali, vevolevoli per singole importazioni da effettuarsi entro due mesi dal loro rilascio.

Sono esenti dall'obbligo della licenza le dotazioni normali di carburante degli autoveicoli che varcano la frontiera (articolo così sostituito dall'art. 1 del R.D.L. 2/12/34 n. 1961, conv. in L. 24/04/35, n. 979. N.d.R.)

Art. 3.

Sulle domande di licenza, sia generale, sia speciale, provvede, a suo giudizio insindacabile, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro per le finanze, sentito il parere della commissione indicata all'art. 15.

La licenza generale dovrà particolarmente indicare:

a) la natura e specie dei prodotti da importare, e per ciascuna specie la quantità massima dell'importazione autorizzata per ciascun anno;

b) l'obbligo del titolare della licenza di costituire, in depositi propri o altrui, uno stock di riserva nella misura che sarà fissata nella licenza generale di importazione, nonché la ripartizione di tale riserva secondo la specie dei prodotti importati;

c) l'obbligo del titolare della licenza di comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, una situazione mensile, per qualità e quantità di prodotti degli stock di riserva di cui alla precedente lettera b) , indicando i luoghi in cui essi sono depositati, e di fornire inoltre a detto Ministero quelle notizie e quei dati che saranno in ogni tempo richiesti;

¹ L'art. 4 della L. 27/03/69, n. 121 abroga le disposizioni del presente decreto, che sono incompatibili con la legge stessa. N.d.R.

d) l'obbligo del titolare della licenza di consentire il libero accesso ai magazzini ed agli uffici ai funzionari dei Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle finanze incaricati della vigilanza ai quali dovranno essere esibiti, se richiesti, le contabilità, la corrispondenza ed ogni altro documento inerente alle importazioni effettuate;

e) l'obbligo del titolare della licenza di consentire la priorità della fornitura ai servizi statali e pubblici, i quali potranno essere, in caso di necessità indicati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri interessati;

f) l'obbligo del titolare della licenza di assicurare, su richiesta dell'amministrazione concedente, in proporzione delle importazioni da lui effettuate o da effettuarsi, la esecuzione di convenzioni di interesse nazionale;

g) le eventuali garanzie che siano richieste per la esecuzione degli obblighi connessi con l'esercizio della licenza generale di importazione.

La concessione della licenza è soggetta al pagamento di una tassa

di lire 1000 una volta tanto per le licenze generali e di lire 10 per ogni partita da importare per le licenze speciali.

TITOLO II TRATTAMENTO INDUSTRIALE DEGLI OLI MINERALI

Art. 4.

Chiunque intenda trasformare, rettificare o comunque elaborare gli oli minerali o i residui provenienti dalla raffinazione degli oli medesimi, deve chiederne la concessione al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. La durata della concessione è stabilita nel relativo decreto.

Art. 5.

Sulle domande di concessione provvede, a suo giudizio insindacabile, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro per le finanze, sentito il parere della commissione indicata all'art. 15.

La concessione è subordinata alle condizioni seguenti:

a) l'impianto degli stabilimenti di lavorazione deve essere eseguito nei luoghi e con le modalità che saranno approvate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro per le finanze, sentita la commissione suprema di difesa.

b) le maestranze e gli impiegati tecnici ed amministrativi addetti alle imprese autorizzate a sensi del presente decreto, debbono essere di nazionalità italiana, salvo deroghe da accordarsi, caso per caso, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

c) il titolare della concessione è altresì tenuto alla osservanza degli obblighi previsti dalle lettere b), c), e), f), g) dell'art. 3.

Art. 6.

Le lavorazioni industriali concesse ai sensi del presente decreto, sono sottoposte alla vigilanza permanente tecnica e fiscale da parte dei competenti organi dei Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle finanze.

I funzionari di detti Ministeri, all'uopo delegati, avranno in ogni tempo diritto di accesso negli uffici, nei depositi e nei locali di lavorazione dello stabilimento; avranno inoltre la facoltà di esaminare le contabilità ed i registri di fabbrica, nonché di prelevare gratuitamente campioni di prodotti in qualunque stadio di lavorazione essi si trovino.

Le spese relative alla vigilanza di cui sopra sono a carico delle singole aziende interessate.

Art. 7.

Gli opifici ai quali è rilasciata la concessione per la raffinazione, la trasformazione o comunque l'elaborazione degli oli minerali o dei residui provenienti dall'estero, sono considerati ai soli effetti delle lavorazioni dei prodotti petroliferi che in essi si compiono, fuori della linea doganale.

La franchigia doganale si limita alle sole materie prime petrolifere impiegate nelle lavorazioni stesse.

Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con quello per le finanze, verranno stabilite le caratteristiche di tali materie prime.

Sui prodotti ottenuti, immessi in consumo nel territorio dello Stato, verranno applicati i dazi ed i diritti accessori che saranno stabiliti dalla tariffa doganale per i prodotti petroliferi ottenuti in opifici gestiti in regime di concessione.

Art. 8.

Gli opifici di cui al precedente art. 7 quando debbano sottoporre a lavorazione oli minerali o residui di origine nazionale, dovranno avere completamente ultimate le lavorazioni relative alle materie prime di origine estera.

Qualora dovessero porre contemporaneamente in lavorazione materie prime delle due specie, dovranno eseguire le lavorazioni in reparti separati. I prodotti finiti dovranno comunque essere raccolti in magazzini o depositi separati.

Art. 9.

Il titolare di una concessione per il trattamento industriale degli oli minerali, o dei residui di cui all'art. 4, che sia contemporaneamente titolare di una licenza generale di importazione di cui all'art. 2 e che introduca nei suoi impianti industriali trasformazioni profonde che applichino nuovi processi di lavorazione, potrà ottenere, anche prima della scadenza della licenza generale, la rinnovazione della licenza stessa per un periodo fino a 20 anni dalla attivazione di detti impianti e per eguale periodo la rinnovazione della concessione di cui all'art. 4.

Sulle domande di rinnovazione, provvede, a suo insindacabile giudizio, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto col Ministro per le finanze sentito il parere della commissione indicata all'art. 15.

Art. 10.

Il concessionario di cui all'art. 4 e chiunque intenda estrarre oli di resina e di catrame da materie prime di origine estera o nazionale, è soggetto ad una tassa di licenza di lire 1000 per gli impianti destinati a trattare non più di 5000 tonnellate annue di materie prime e di lire 10.000 in ogni altro caso.

Deve inoltre sottoporsi alla speciale vigilanza ed agli altri obblighi di cui al precedente art. 6.

Chiunque intenda trasformare o rettificare oli minerali diversi da quelli previsti dal precedente comma, è soggetto ad una tassa di lire 1000 e dovrà pure sottoporsi alle spese di vigilanza ed agli altri obblighi di cui al già citato art. 6.

TITOLO III
DEPOSITI E DISTRIBUTORI DI OLI MINERALI E CARBURANTI

Art. 11.

Chiunque intenda impiantare o gestire depositi, con o senza serbatoi, di oli minerali, di lubrificanti e di carburanti in genere, ovvero di apparecchi di distribuzione automatica di carburanti, deve chiederne la concessione al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, anche se l'impianto debba farsi su area di proprietà privata. La durata della concessione sarà stabilita nel relativo decreto.

Sono esenti dall'obbligo della concessione di cui al precedente capoverso, i depositi per usi privati, agricoli ed industriali, aventi capacità non superiore a mc. 25. Con decreto del Presidente della Repubblica da promuoversi dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato potrà essere variato tale limite.

Art. 12.

Sulle domande di concessione provvede, a suo giudizio insindacabile il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro per le finanze e sentito il parere della commissione indicata nell'art. 15.

Il decreto di concessione dovrà particolarmente indicare:

- a) l'oggetto principale dell'azienda;
- b) la natura dei prodotti da immettere nei depositi, distinti secondo la specie, e per ciascuna di esse la quantità massima autorizzata;
- c) l'obbligo del titolare a mantenere costantemente, per proprio conto, in quanto sia anche titolare di una licenza generale d'importazione, o altrimenti per conto altrui, una scorta di prodotti petroliferi nella misura indicata nel decreto di concessione, nonché la ripartizione di tale riserva secondo la natura dei prodotti stessi;
- d) l'obbligo del titolare, quando il deposito non sia destinato al consumo diretto del concessionario, di consentire la priorità nella fornitura ai servizi pubblici, i quali potranno essere, in caso di necessità, indicati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri interessati;
- e) l'obbligo di assumere e tenere maestranze ed impiegati tecnici ed amministrativi di nazionalità italiana, salvo deroghe da accordarsi, caso per caso, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- f) gli obblighi previsti dalle lettere c), d), g) dell'art. 3.

Art. 13.

Il concessionario dei depositi è particolarmente obbligato:

- a) a tenere costantemente in efficienza il deposito;
- b) a provvedere per l'occultamento, il mascheramento, e la sicurezza degli impianti secondo quanto sarà stabilito nel regolamento;
- c) a non portare modifiche sostanziali agli impianti né a dare a questi altra destinazione, salvo autorizzazione dell'amministrazione concedente.

Art. 14.

La facoltà di concedere l'impianto di apparecchi di distribuzione automatica di carburanti può essere delegata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai prefetti.

Ai prefetti può essere altresì delegata la facoltà di concedere l'impianto di depositi di capacità non superiore a 5 mc. in quanto occorra la concessione a norma dell'art. 11.

In tal caso, la commissione indicata nell'art. 15, anziché sulle singole domande di concessione sarà sentita sulle modalità cui il prefetto dovrà attenersi nel rilascio delle concessioni.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI COMUNI AI TITOLI PRECEDENTI

Art. 15.

Per l'esame delle domande dirette ad ottenere le licenze di importazione e le concessioni della gestione di opifici di lavorazione o di depositi è istituita presso il ministero delle corporazioni una commissione presieduta dal ministro per le corporazioni o da un suo delegato e composta di sei membri designati rispettivamente dai ministri per le corporazioni, per le finanze, per l'interno, per i lavori pubblici, per le comunicazioni e dal comitato per la mobilitazione civile.

Tale commissione ha il compito di esprimere il parere:

- a) sull'accoglimento delle domande presentate;
- b) sulle condizioni o modalità cui l'eventuale accoglimento debba essere subordinato;
- c) sulla preferenza da accordarsi in caso di più domande concorrenti.

Per le domande di concessione di depositi nei quali l'impianto superi i 500 mc. di capacità, il ministro per le corporazioni sentirà altresì il parere della commissione suprema di difesa. (tale commissione è stata abrogata dalla L. 4/01/51 n. 5. N.d.R.)

Art. 16.

Le licenze e le concessioni di cui agli articoli 2, 4 e 11 non sono cedibili senza autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 17.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può pronunciare la decadenza del concessionario delle licenze di importazione e dell'esercizio degli opifici e dei depositi e distributori di cui agli articoli 2, 4 e 11 quando questi:

- a) non adempia agli obblighi imposti con l'atto di licenza o di concessione;
- b) non abbia comunque osservato le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.

La licenza speciale sarà altresì revocata qualora vengano accertati tentativi del titolare diretti a sottrarsi all'obbligo della licenza generale.

La decadenza e la revoca sono dichiarate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con quello per le finanze, sentita la commissione di cui all'art. 15.

Contro il provvedimento di decadenza e di revoca è ammesso ricorso al Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, nei casi previsti dall'art. 26 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054.

Art. 18.

Le disposizioni di cui al presente decreto non pregiudicano l'esercizio delle facoltà che in materia di concessioni di demanio marittimo spettano all'amministrazione competente.

Le concessioni previste dal presente decreto sono altresì subordinate all'autorizzazione degli organi preposti alla sicurezza ed alla incolumità pubbliche, come pure al nulla osta delle altre amministrazioni statali interessate, secondo le rispettive competenze a norma delle leggi vigenti.

Art. 19.

La occupazione del suolo pubblico o privato necessario per l'impianto di stabilimenti di lavorazione ovvero per il collocamento di serbatoi di oli minerali, di lubrificanti e di carburanti in genere, o di distributori automatici, è considerata di pubblica utilità agli effetti dell'articolo 64 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, per tutta la durata della concessione.

Nulla è innovato alle disposizioni vigenti per quanto concerne l'occupazione di aree di pertinenza dello Stato.

Art. 20.

I decreti di concessione di cui agli artt. 4 e 11, esclusi quelli riguardanti gli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti, sono registrati col pagamento della tassa fissa di lire 1000. (così modificato dall'art. 1 della L. 02/07/61 n. 707. N.d.R.)

Art. 21.

Le trasgressioni alle disposizioni contenute nel presente decreto saranno punite con la sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 2.000.000, indipendentemente dai provvedimenti amministrativi previsti nell'art. 17. (come modificato dal combinato disposto degli artt. 32, 113 e 114 della L. 24/11/81, n. 689. N.d.R.)

Ove si tratti di società commerciali, la pena si applica a ciascun amministratore.

Senza pregiudizio delle pene previste in questo articolo, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto, ordinerà la chiusura degli stabilimenti di lavorazione o dei depositi e distributori automatici per i quali non risultino osservate le disposizioni del presente articolo.

Art. 22.

Rimangono provvisoriamente in vigore, fino a che non sia diversamente provveduto, le disposizioni doganali contenute nel regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2553, e nel regio decreto-legge 4 maggio 1924, n. 748.

Sono abrogate le altre disposizioni contenute nei regi decreti suddetti e quelle contenute nei regi decreti 25 novembre 1926, n. 2159, e 26 agosto 1927, n. 1774, nonché ogni altra disposizione che riguarda la materia contemplata dal presente decreto.

Art. 23.

Il Ministro per l'interno è autorizzato a pubblicare le norme di sicurezza riferibili agli stabilimenti per la lavorazione, ai depositi per l'immagazzinamento, per l'impiego o per la vendita di oli minerali ed al trasporto degli oli stessi, separatamente dal regolamento previsto dall'art. 63 della legge di pubblica sicurezza, testo unico 18 giugno 1931, n. 773.

Art. 24.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze, verranno emanate le disposizioni transitorie ed ogni altra disposizione necessaria per l'esecuzione del presente decreto.

Con lo stesso decreto del Presidente della Repubblica sarà pure stabilita la data dell'entrata in vigore del presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.